

Deliberazione di Giunta Comunale n.327 del 11/10/2022

Allegato "A"

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Le presenti linee di indirizzo disciplinano le modalità di affidamento e di gestione degli orti di proprietà comunale.

Art. 1 – Caratteristiche e finalità

Il comune di Jesolo ha destinato un appezzamento di proprietà comunale, che si trova ad angolo tra via Goldoni e via Borgonuovo, all'uso di n.16 orti. L'area è identificata catastalmente al foglio 52, mappale n. 1035 e mappale n. 1040. Il singolo lotto di mq 75 è dotato di casetta per gli attrezzi, fornitura di acqua potabile e servizi igienici.

Gli orti hanno lo scopo di consentire il recupero delle più tradizionali attività manuali ed il contatto diretto con la natura, favorendo nel contempo un uso sereno del tempo libero e l'aggregazione sociale.

La valenza economica dei prodotti dell'orto costituisce per chi ne beneficia solo legittima gratificazione del lavoro svolto, risultando esclusa ogni finalità di lucro.

Il comune di Jesolo, con la gestione degli orti promuove le coltivazioni biologiche.

Art. 2 – Bando per l'assegnazione

Il comune indice ogni 3 anni un bando per le nuove assegnazioni degli orti e lo pubblica indicativamente in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria e delle assegnazioni con l'avvio di norma nel nuovo anno agrario (11 novembre).

Il bando, al quale deve essere assicurata ampia pubblicizzazione in rete, con manifesti e mediante distribuzione di materiale a stampa, contiene l'indicazione degli orti assegnabili, i requisiti e i criteri di priorità per le assegnazioni, le istruzioni e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 3 – Presentazione domanda. Requisiti

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto le persone:

- che non svolgano attività lavorativa;
- che siano residenti sul territorio del comune di Jesolo;
- che abbiano già compiuto 18 anni di età;
- che siano cittadini italiani o dell'Unione Europea; oppure cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso; oppure cittadini di Paesi terzi familiari di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure titolari di protezione internazionale.
- che non dispongano di fondi destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari conviventi;
- che siano in possesso di ISEE in corso di validità e non superiore a € 25.000,00;
- che siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

I cittadini disabili come risultanti da certificazione DSU quadro FC7, che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell'orto possono presentare domanda congiuntamente ad un familiare convivente oppure ad altro cittadino abile che risponda ai requisiti richiesti dal bando.

Verrà assegnato un solo orto per nucleo familiare come definito all'art.3 del D.C.P.M. n.159/2013

Art. 4 – Criteri

L'Ufficio politiche sociali provvede a istruire le domande e a formulare una graduatoria ordinata in base ai seguenti criteri:

Reddito:

- punti 3 valore ISEE inferiore a 7.000,00 €
- punti 2 valore ISEE compreso tra € 7.000,01 e € 20.000,00;
- punti 1 valore ISEE compreso tra € 20.000,01 e € 25.000,00;
- per i disabili che presentano domanda insieme ad un collaboratore abile non appartenente al nucleo familiare si considera il dato ISEE del richiedente.

Situazione familiare:

- punti 3 per nucleo familiare composto da 1 persona
- punti 2 per nucleo familiare composto da 2 persone
- punti 1 per nucleo familiare composto da più di 2 persone

Presenza disabilità:

- punti 3 se nel nucleo familiare è presente un componente con una non autosufficienza come risultante da certificazione DSU quadro FC7;
- punti 2 se nel nucleo familiare è presente un componente con disabilità grave come risultante da certificazione DSU quadro FC7;
- punti 1 se nel nucleo familiare è presente un componente con disabilità media come risultante da certificazione DSU quadro FC7.

Età del richiedente:

- punti 12 richiedenti con età uguale o superiore a 80 anni;
- punti 10 richiedenti con età uguale o superiore a 70 e minore di 80 anni;
- punti 8 richiedenti con età uguale o superiore a 60 e minore di 70 anni.

In caso di parità di punteggio, l'assegnazione verrà fatta secondo i seguenti criteri:

1. Al richiedente più anziano
2. Con ISEE più basso
3. Nuova assegnazione
4. Numero protocollazione della domanda

La graduatoria resta valida per l'intero triennio, consentendo automatiche riassegnazioni degli orti liberatisi (per revoca da parte degli Uffici nei casi di cui al successivo art. 8, o rinuncia espressa da parte dei beneficiari) o nuove assegnazioni in caso di sopravvenuta disponibilità di orti aggiuntivi. In caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza del triennio si procederà ad indire un nuovo bando in assenza di diverse indicazioni/valutazioni dell'amministrazione comunale.

Art. 5 – Assegnazione

L'assegnazione degli orti è nominale.

La scelta degli appezzamenti avviene seguendo l'ordine della graduatoria, fatti salvi i casi previsti dalla delibera di giunta comunale n.97 del 03.05.2016, che garantisce una prelazione nella scelta dell'orto a coloro che, già assegnatari con il bando precedente lo richiedessero, a prescindere dall'effettiva posizione in graduatoria.

Possono accedere agli orti gli assegnatari e i loro familiari.

Il concessionario è obbligato a versare una quota di rimborso spese per il consumo dell'acqua negli importi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati dagli uffici entro il mese di marzo di ciascun anno successivo alla stipulazione, salvo conguaglio.

Le spese di bollo relative alla concessione sono a carico degli assegnatari.

Previo accordo tra gli assegnatari – reso in forma scritta all'ufficio politiche sociali – è ammesso lo scambio di appezzamenti ortivi tra le varie aree destinate ad orti.

Art. 6 – Durata

La durata dell'assegnazione è configurata in un ciclo di tre anni non prorogabili se non per situazioni contingenti.

Il ciclo si avvia di norma l'11 novembre (San Martino) dell'anno di inizio. Alla scadenza del triennio l'orto dovrà essere riconsegnato nel rispetto dell'art.7 e in buone condizioni.

Art. 7 – Obblighi e divieti

In relazione alle finalità di cui all'art.1, la gestione dell'orto è strettamente personale; pertanto la coltivazione è fatta direttamente dall'assegnatario e/o da appartenente al nucleo familiare di convivenza e rientrante nei parametri stabiliti dall'art. 3, nonché nei casi di assegnatari diversamente abili anche da soggetti da loro stessi segnalati come aiuti alla coltivazione.

Ogni assegnatario è tenuto al rispetto delle cose altrui. Non deve seminare colture all'esterno dei recinti; non deve mettere a dimora piante ad alto fusto (all'interno e all'esterno della recinzione); non deve ingombrare la recinzione (all'interno e all'esterno) con materiali quali: tavole, cassette, vetri od altro; deve tenere sgombri e liberi i viali di accesso agli orti.

L'attività di coltivazione deve essere condotta con pratiche che favoriscano i metodi di agricoltura biologica.

È fatto comunque divieto agli assegnatari di:

- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- coltivare l'orto al di fuori del perimetro di assegnazione;
- utilizzare prodotti nocivi o tossici;
- trarre profitto dalla vendita dei prodotti che derivano dalla coltivazione;
- tenere animali;

L'uso dell'acqua è riservato solo per l'innaffiatura. La eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. Si raccomanda di adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo delle zanzare.

Gli orti possono essere coperti fino al 28 febbraio.

Gli scarti e i rifiuti devono essere conferiti negli appositi raccoglitori. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti o dalla presenza di animali/insetti.

Art. 8 – Revoche

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- trascuratezza nella conduzione dell'orto;
- inosservanza delle norme di cui al precedente articolo 7;
- coltivazione ad opera di soggetti diversi dall'assegnatario/a;
- decesso dell'assegnatario/a;
- mancato pagamento del rimborso annuale;
- grave o sistematica inosservanza delle presenti linee di indirizzo;
- venuta meno dei requisiti di cui all'art.3 delle presenti linee di indirizzo.

In caso di assenza protratta per periodi superiori a sei mesi, si darà luogo alla decadenza dell'assegnazione, salvo eventuali casi che possono essere autorizzati dall'Amministrazione per particolare motivi di salute o disagio.

In caso di impedimento prolungato o decesso dell'assegnatario è consentito il subentro del coniuge o altro componente del nucleo familiare convivente fino alla naturale scadenza. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto verrà assegnato ad un altro soggetto sulla base delle graduatorie esistenti.

Art. 9 – Assemblea degli ortisti

Gli assegnatari degli orti possono riunirsi in Assemblea, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell'assemblea stessa previo richiesta con un preavviso di giorni 20. L'Assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva ed è costituita da tutti gli assegnatari dell'area ortiva stessa. L'assemblea può scegliere al proprio interno un rappresentante che avrà compito di relazionarsi con l'Amministrazione Comunale.

L'Assemblea può proporre, preferibilmente in forma scritta, soluzioni a problemi comuni dell'area ortiva, concorre alla vigilanza sulla corretta conduzione degli orti, promuovere iniziative che coinvolgano la cittadinanza.

Art. 10 – Verifica e controllo

L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani per mezzo di personale incaricato.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo e/o ad altro personale per eventuali interventi di riparazione.